

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3781

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SENALDI, MALVESTIO, CACCIA, RICCIUTI, RUSSO GIUSEPPE, BUBBICO, ROCELLI, FERRARI BRUNO, QUATTRONE, LAGANÀ, SANTUZ, ASTORI, NUCCI MAURO, SCAIOLA, ANDREOLI, VECCHIARELLI, BOSCO BRUNO, URSO, BIANCHINI, LUSSIGNOLI, SAVIO, CARELLI, STEGAGNINI, SORICE, NAPOLI, ORSENIGO, BONETTI, ASTONE, CARRUS, ARTESE, SCARLATO, PIREDDA, RUSSO RAFFAELE, PERUGINI, BALZARDI, RABINO, CARLOTTO, PERRONE, FRANCHI ROBERTO, PATRIA**

*Presentata il 21 maggio 1986*

Modificazione dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 492, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 492, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, punisce con la reclusione da due mesi a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma non versata chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate.

Trattasi di comportamento omissivo del sostituto d'imposta qualificato e punito come delitto, a differenza delle altre

fattispecie di illecito enumerate nel primo comma del medesimo articolo, qualificati all'opposto reati contravvenzionali (omessa dichiarazione, infedele dichiarazione, infedele riproduzione in dichiarazione della situazione contabile) e puniti con la pena alternativa dell'arresto fino a tre anni o all'ammenda fino a sei milioni.

La particolare severità con la quale il legislatore ha considerato tale comportamento è da mettere in relazione all'assunto, esplicitato nella relazione governativa al disegno di legge per la conver-

sione del decreto-legge n. 492 del 1982 (atto parlamentare n. 3551 del 13 luglio 1982), secondo il quale l'omesso versamento delle ritenute effettuate concretizzerebbe sostanzialmente una figura speciale di appropriazione indebita.

La tesi è opinabile ed è stata oggetto di censura sia in dottrina, che in giurisprudenza.

La dottrina tributaria ha infatti delineato la figura del sostituto d'imposta come quella di un soggetto obbligato in proprio, tenuto al versamento di quanto dovuto in virtù di un'obbligazione la cui nascita è del tutto autonoma, senza che l'effettuazione delle ritenute comporti alcun materiale trasferimento di somme di denaro dalla sfera di disponibilità economica del sostituto a quella propria del sostituto (circostanza, quest'ultima, che esclude che possano in qualche modo integrarsi gli estremi oggettivi del fatto di appropriazione indebita).

Inoltre la Corte di cassazione, con riferimento all'abrogato articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ha escluso la ravvisabilità del reato di appropriazione indebita nel comportamento del datore di lavoro il quale, dopo aver operato sulle somme dovute ai lavoratori dipendenti la ritenuta a titolo di acconto, omette di versare allo Stato quanto trattenuto (sentenza Sez. II pen. n. 1237 dell'11 febbraio 1984). Tale omissione — ha argomentato la Suprema Corte — configura una mera inadempienza delle obbligazioni imposte dalla legge al datore di lavoro e non è perseguibile penalmente tranne che nel caso previsto dal ricordato articolo 92, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: caso che si riferiva all'omessa effettuazione delle ritenute (il cosiddetto « lavoro nero ») e non quella, in questione, del mancato versamento delle ritenute effettivamente operate.

Dalle considerazioni di cui sopra si evince l'eccessivo e ingiustificato rigore della norma di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 492 del 1982, norma che appare altresì iniqua in quanto, non prevedendo soglie minime di

punibilità in relazione all'entità economica e al prolungamento dell'inadempimento, assimila comportamenti omissivi che possono essere molto diversi tra loro sotto il profilo della pericolosità fiscale e del danno per l'erario.

La presente proposta di legge è tesa pertanto a modificare la fattispecie criminosa in esame, mediante abrogazione del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 492 del 1982 e inclusione della stessa fattispecie tra i reati contravvenzionali previsti al primo comma del medesimo articolo i quali sono puniti, come già ricordato, con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a sei milioni.

Si ritiene di prevedere, peraltro, che per evidenti ragioni di organizzazione contabile dei sostituti d'imposta il reato di omesso versamento di ritenute effettuate si concreti solo dopo trascorso il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Appare infatti opportuno, non foss'altro che per ragioni di economia processuale, evitare l'azione penale in presenza di irregolarità contabili che, manifestandosi sovente in occasione della compilazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, potrebbero da un lato essere regolarizzate spontaneamente con ristorno del danno all'erario mediante l'applicazione delle sanzioni civili previste dalle disposizioni vigenti e, dall'altro, in sede di istruttoria, potrebbero frequentemente evidenziare la carenza dell'elemento soggettivo del reato per l'accertata involontarietà dell'infrazione dovuta, per esempio, a casi di dimenticanza scusabile del sostituto d'imposta o di delega di funzioni da parte di quest'ultimo a collaboratori subordinati o autonomi.

Con l'immediata entrata in vigore del provvedimento alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai giudizi pendenti si applicheranno le disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge secondo il principio generale della successione di leggi penali di cui all'articolo 2, terzo comma, del codice penale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è aggiunto il seguente numero:

« 4) chiunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, sulle somme pagate ».

## ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 492, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è abrogato.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.